

**TERMINI E
SCADENZE ►**

Il **6 dicembre 2016** è la data in cui è **entrata in vigore** la L. n. 225/2016 di conversione del D.L. n. 193/2016; l'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 7 comma quinquies si applica dunque alle trasferte effettuate a partire dalla medesima data.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9731/2017, ha però messo in dubbio l'efficacia retroattiva dell'interpretazione autentica rilevandone il valore innovativo rispetto alla norma interpretata.

SANZIONI ►

In caso di **omissione contributiva** connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applica una **sanzione civile**, in ragione d'anno, pari al 30% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La sanzione civile non può, comunque, essere superiore al 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

FONTI ►

L. 1° dicembre 2016, n. 225
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7 comma quinquies
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, commi 5 e 6
INPS mess. 05 dicembre 2008, n. 27271
Min. Lavoro nota del 20 giugno 2008, n. 8287
Min. Finanze circ. 23 dicembre 1997, n. 326/E
Corte Cass., Ordinanza Sez. Civ. 18 aprile 2017, n. 9731
Corte Cass., Sez. Lav. Sentenza 17 febbraio 2016, n. 3066
Corte Cass., Sez. Lav. Sentenza 7 ottobre 2013, n. 22796

ADEMPIMENTO ►

L'articolo 51 del TUIR prevede **due regimi fiscali agevolati** per le indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti in occasione di **trasferte lavorative effettuate al di fuori della sede di lavoro**.

In particolare:

- **il comma 5** prevede l'esenzione da imposte e contributi fino a 46,48 euro al giorno per le trasferte in territorio italiano e fino a 77,47 euro per quelle all'estero;
- **il comma 6** invece prevede, per l'indennità erogata ai lavoratori tenuti per contratto a svolgere la propria prestazione in luoghi sempre diversi, una imponibilità ad imposte e contributi limitata al 50%.

Considerate le infinite varianti nelle quali può essere declinato nella pratica quotidiana lo svolgimento del rapporto di lavoro, non è sempre facile determinare il **corretto regime fiscale e contributivo** da applicare alle indennità erogate al dipendente.

In un quadro complessivo piuttosto incerto, per molti anni gli operatori hanno dovuto tenere conto di **due diversi criteri** per l'analisi di questi elementi di retribuzione.

Da un lato vi erano le interpretazioni amministrative fornite da INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate che concentravano la loro attenzione su elementi formali (quali l'individuazione o meno di una sede di lavoro nel contratto individuale), mentre sul versante opposto le pronunce della Cassazione erano orientate a dare rilevanza all'obbligazione contrattualmente assunta dal lavoratore indipendentemente dalle formalizzazioni eventualmente adottate. L'incertezza operativa è giunta finalmente a conclusione per mezzo dell'**interpretazione autentica** in questo senso fornita dalla legge di conversione del "decreto fiscale" n. 193/2016 che ha di fatto recepito le istruzioni fornite a più riprese da INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, incentrando la soluzione in base alla sussistenza contestuale o meno di tre precise condizioni.

Recentemente però la Corte di Cassazione, prendendo atto suo malgrado della volontà del legislatore di definire la diatriba in un senso contrario agli orientamenti più volte espressi della stessa Corte, ha sollevato **dubbi sulla validità retroattiva della interpretazione autentica**, congelando di fatto ogni valutazione e decisione sulla causa ancora in corso fino ad una pronuncia delle Sezioni Unite.